

	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA</p> <h2>Condizioni Generali Vendite</h2> <p>ITB 7.402</p>	<p>Revisione 00 03/12/24 Pag. 1 di 6</p>
---	---	--

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutte le forniture di prodotti e servizi per la videosorveglianza (di seguito denominati “PRODOTTI”) a marchio “SYAC-TB” da parte di Techboard Group S.r.l. (di seguito denominata “VENDITORE”) , fatte salve eventuali deroghe convenute fra le Parti.

### 2. ORDINI E CONSEGNE DEI PRODOTTI – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

**2.1** Gli ordini di acquisto PRODOTTI del Cliente (di seguito “COMPRATORE”) e la loro relativa accettazione saranno formalizzati secondo la seguente modalità:

a) moduli d’ordine: il COMPRATORE effettuerà l’ordine tramite apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto e il VENDITORE ne comunicherà l’accettazione tramite apposito modulo di conferma;

**2.2** A prescindere dalla modalità di trasmissione e accettazione degli ordini, gli ordini stessi saranno vincolanti per il VENDITORE soltanto previa sua esplicita accettazione, che rimarrà sempre discrezionale.

**2.3** Il VENDITORE nella conferma degli ordini ne riepilogherà i dettagli (caratteristiche dei PRODOTTI, termini di consegna e pagamento, etc.). In caso di difformità tra l’ordine del COMPRATORE e la conferma d’ordine del VENDITORE, prevarrà quest’ultima.

**2.4** I PRODOTTI saranno forniti dal VENDITORE Franco Fabbrica, presso lo stabilimento di Modena (Italia), via della Scienza n. 50, entro il termine e secondo il tipo d’imballaggio indicati nella conferma d’ordine. Il VENDITORE non sarà responsabile di alcuna perdita, né danno ai PRODOTTI verificatisi dopo la consegna dei PRODOTTI. È ammessa la consegna parziale o per lotti da parte del VENDITORE.

**2.5** Il VENDITORE non incorrerà in alcuna responsabilità verso il COMPRATORE in caso di ritardo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna dei PRODOTTI a prescindere dalle cause del ritardo.

**2.6** Tutti i dati informativi relativi alle caratteristiche e/o alle specifiche tecniche dei PRODOTTI contenuti in dépliant, listini prezzi, cataloghi o altri documenti saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente pattuiti tra le Parti.

**2.7** Il VENDITORE non è tenuto all’esecuzione dell’ordine relativo ai PRODOTTI nel caso che il COMPRATORE ometta di fornire le informazioni necessarie per l’esecuzione di tale ordine.

	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA</p> <p><b>Condizioni Generali Vendite</b></p> <p>ITB 7.402</p>	<p>Revisione 00</p> <p>03/12/24</p> <p>Pag. 2 di 6</p>
---	--	--

**2.8** Il VENDITORE si riserva di apportare ai PRODOTTI ogni tipo di modifica che dovesse risultare necessaria o opportuna per la fabbricazione dei PRODOTTI senza necessità di informare preventivamente il COMPRATORE.

### **3. PREZZI E PAGAMENTO**

**3.1** Salvo che sia diversamente convenuto, i prezzi dei PRODOTTI sono quelli indicati nella conferma d'ordine e si intendono Franco Fabbrica; eventuali costi accessori, per imballaggio, etc. sono separatamente addebitati al COMPRATORE.

**3.2** Il prezzo dei PRODOTTI dovrà essere pagato dal COMPRATORE al VENDITORE prima della consegna dei PRODOTTI, o entro il diverso termine eventualmente previsto nella conferma d'ordine.

**3.3** In caso di ritardo nei pagamenti da parte del COMPRATORE, matureranno interessi al tasso stabilito dalla legge italiana in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali. Inoltre, il VENDITORE non sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi sino al momento dell'effettivo integrale pagamento del prezzo da parte del COMPRATORE.

### **4. RISERVA DI PROPRIETÀ**

**4.1** Il VENDITORE mantiene il diritto di proprietà sui PRODOTTI da lui consegnati al COMPRATORE sino al ricevimento dell'integrale pagamento del prezzo.

**4.2** In caso di violazione dell'obbligazione del COMPRATORE come prevista dal presente articolo, il VENDITORE avrà diritto di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dei PRODOTTI che il VENDITORE non abbia ancora eseguito.

### **5. GARANZIA**

**5.1** Il VENDITORE consegnerà PRODOTTI facenti parte della sua produzione standard, che non dovranno rispondere a particolari requisiti o specifiche che non siano stati concordati espressamente per iscritto. La stessa norma si applica anche all'etichettatura, agli imballaggi e a tutti gli articoli accessori.

Sarà onere del COMPRATORE adeguarsi agli obblighi vigenti in materia di vendita, lavorazione, installazione o utilizzo dei PRODOTTI, ivi comprese le norme sull'importazione e la sicurezza.

In nessun caso saranno resi opponibili al VENDITORE, in via tacita o implicita, particolari requisiti, caratteristiche o specifiche dei PRODOTTI non espressamente convenuti per iscritto tra le Parti.

	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> <b>Condizioni Generali Vendite</b> <b>ITB 7.402</b>	Revisione 00 03/12/24 Pag. 3 di 6
---	---	---

**5.2** Il VENDITORE garantisce al COMPRATORE che i PRODOTTI sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione e che sono realizzati nel pieno rispetto delle specifiche tecniche fornite dal COMPRATORE e espressamente accettate per iscritto dal VENDITORE.

**5.3** La Garanzia sui PRODOTTI prestata dal VENDITORE ha durata dipendente dal modello/articolo ed è specificata sul CATALOGO in essere. La Garanzia sarà effettiva dalla data di consegna dei suddetti PRODOTTI (farà fede la data del DDT di vendita), ed è limitata ai difetti che siano realmente imputabili al VENDITORE. Nessuna Garanzia viene prestata nelle seguenti ipotesi:

- a)** qualora i PRODOTTI siano stati modificati, danneggiati o alterati dal COMPRATORE o da terzi;
- b)** in caso di danni ai PRODOTTI derivanti da conservazione, utilizzo o trattamento inappropriati, imperizia o negligenza attribuibili al COMPRATORE o a terzi;
- c)** qualsiasi altra causa o evento che sia al di fuori del controllo del VENDITORE e/o che non risulti comunque imputabile ad esso, quale, in via meramente esemplificativa, il danneggiamento dei PRODOTTI verificatosi dopo il passaggio al COMPRATORE.

**5.4** Il COMPRATORE, a pena di definitiva decadenza da qualsiasi diritto o pretesa a titolo di Garanzia, dovrà:

- a)** informare il VENDITORE per iscritto, facendo riferimento all'Ordine e al DDT di vendita, di eventuali difetti dei PRODOTTI entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla relativa consegna o, in caso di vizi occulti che non possano essere scoperti alla consegna, a decorrere dalla scoperta dei difetti;
- b)** astenersi dal commercializzare i PRODOTTI che si presumono difettosi e conformarsi alle istruzioni del VENDITORE in merito alle richieste di Garanzia;
- c)** restituire allo stesso VENDITORE presso il suo stabilimento, secondo le istruzioni ricevute in merito, i PRODOTTI che si presumono difettosi.

**5.5** Il VENDITORE, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dei PRODOTTI denunciati come difettosi, darà riscontro al COMPRATORE e, previa verifica della difettosità o non conformità di tali PRODOTTI, avrà diritto di decidere entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del reso, se riparare o sostituire con prodotti tecnicamente equivalenti i sopra indicati PRODOTTI.

**5.6** Il VENDITORE ha il diritto di effettuare campagne di richiamo dei PRODOTTI, o di ritirarli definitivamente dal mercato. In tal caso:

- a)** tutti gli ordini inevasi dei PRODOTTI interessati, anche già accettati dal VENDITORE, si intendono annullati o sospesi come da comunicazione del suddetto;
- b)** il COMPRATORE non rivenderà, né commercializzerà alcuno dei PRODOTTI interessati dal ritiro o richiamo, pena la totale decadenza della Garanzia;

	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA</p> <p><b>Condizioni Generali Vendite</b></p> <p>ITB 7.402</p>	<p>Revisione 00</p> <p>03/12/24</p> <p>Pag. 4 di 6</p>
---	--	--

- c) il richiamo sarà effettuato a spese del VENDITORE; il COMPRATORE si obbliga a collaborare secondo le direttive del VENDITORE, senza addebitare al VENDITORE alcun compenso o commissione;
- d) le norme contrattuali sulla Garanzia rimangono invariate, fatto salvo quanto al punto b) del presente paragrafo.

**5.7** In caso di reclami, o azioni in giudizio, in materia di responsabilità civile per danno causato dai PRODOTTI:

- a) il COMPRATORE informerà immediatamente per iscritto il VENDITORE di tale reclamo o azione, fornendo, altresì, tutte le informazioni e la relativa documentazione pertinente;
- b) il VENDITORE avrà la facoltà di riservarsi l'esclusiva legittimazione ad intraprendere qualsiasi azione o iniziativa, ma il COMPRATORE, su eventuale richiesta del VENDITORE, dovrà collaborare conformandosi alle sue direttive;
- c) il COMPRATORE non rilascerà alcuna dichiarazione o ammissione, non fornirà a terzi alcuna informazione, non addiverrà ad accordi o transazioni, né, in generale, assumerà alcuna iniziativa dalla quale possa comunque derivare qualsiasi responsabilità o pregiudizio a carico del VENDITORE;
- d) qualsiasi obbligo di manleva, risarcimento o indennizzo del VENDITORE nei confronti del COMPRATORE sarà subordinato al puntuale rispetto, da parte del COMPRATORE, degli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali di vendita.

**5.8** Salvo il caso di dolo o colpa grave del VENDITORE, gli unici diritti e/o pretese riconosciuti al COMPRATORE relativamente alle forniture dei PRODOTTI sono soltanto quelli espressamente previsti dalle presenti condizioni generali di vendita.

**5.9** In nessuna ipotesi il VENDITORE risponderà nei confronti del COMPRATORE a titolo di danni indiretti, esemplari, punitivi, incidentali, etc., restando tra l'altro escluso il rimborso della perdita di profitti.

## **6. INSTALLAZIONE**

**6.1** L'installazione dei PRODOTTI sarà effettuata a cura e spese del COMPRATORE nella rigorosa osservanza delle modalità previste dal manuale d'uso dei suddetti.

## **7. MARCHIO**

**7.1** Il COMPRATORE riconosce ed accetta che il VENDITORE sia l'unico ed esclusivo titolare di tutti i diritti esclusivi sul marchio "SYAC-TB" (di seguito denominato "MARCHIO"); il COMPRATORE riconosce, altresì, che le presenti condizioni generali di vendita non trasferiscono, né conferiscono al COMPRATORE alcun diritto, titolo o pretesa sul MARCHIO.

	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA</p> <p><b>Condizioni Generali Vendite</b></p> <p>ITB 7.402</p>	<p>Revisione 00</p> <p>03/12/24</p> <p>Pag. 5 di 6</p>
---	--	--

**7.2** Il COMPRATORE non potrà usare o sfruttare in alcun modo il MARCHIO, neanche tramite materiale promozionale di qualsiasi tipo o natura (ivi incluse pagine su siti internet e social media).

## **8. FORZA MAGGIORE**

**8.1** Ciascuna Parte avrà diritto di sospendere o annullare l'adempimento dei suoi obblighi in conseguenza di qualsiasi evento che sia al di fuori del suo controllo, quali lo sciopero, il boicottaggio, la serrata, l'incendio, la guerra o la guerra civile, l'insurrezione, l'embargo, l'impossibilità di approvvigionarsi di combustibili, energia elettrica o materie prime. La Parte interessata dovrà, se possibile, informare tempestivamente l'altra Parte del verificarsi dell'evento di forza maggiore, indicando anche le conseguenze previste.

**8.2** La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

**8.3** Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 30 (trenta) giorni lavorativi, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'altra Parte per iscritto.

## **9. RISOLUZIONE ANTICIPATA**

**9.1** Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere con effetti immediati le presenti condizioni generali di vendita, come pure ogni singolo contratto di fornitura dei PRODOTTI non ancora eseguito, qualora l'altra Parte si renda responsabile di un grave inadempimento contrattuale.

**9.2** In particolare, il VENDITORE potrà risolvere le presenti condizioni generali di vendita con effetti immediati nei seguenti casi:

- a)** qualora il COMPRATORE non adempia agli obblighi relativi al pagamento dei PRODOTTI o alla Garanzia bancaria di cui all'art. 3;
- b)** qualora il COMPRATORE venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del COMPRATORE sia tale da far ragionevolmente presumere l'insolvibilità del COMPRATORE.

## **10. LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE – INCOTERMS**

**10.1** Le presenti condizioni generali di vendita e le forniture dei PRODOTTI sono disciplinate dalla legge italiana. La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili si applicherà nella misura in cui le sue disposizioni non siano in contrasto con le presenti condizioni generali di vendita.

	<p>ISTRUZIONE OPERATIVA</p> <p><b>Condizioni Generali Vendite</b></p> <p>ITB 7.402</p>	<p>Revisione 00</p> <p>03/12/24</p> <p>Pag. 6 di 6</p>
---	--	--

**10.2** Al fine di interpretare i termini di resa e gli altri termini commerciali eventualmente utilizzati dalle Parti si rinvia espressamente agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale di Parigi – CCI come in vigore nel momento in cui si è perfezionata ogni singola fornitura dei PRODOTTI.

**10.3** Il Tribunale di Modena (Italia) avrà la competenza esclusiva su tutte le controversie, anche al fine di ottenere provvedimenti provvisori o conservativi o comunque di natura cautelare, che possano originarsi con riferimento alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e dei singoli accordi di fornitura dei PRODOTTI.

**10.4** In deroga a quanto previsto dal precedente comma, il VENDITORE ha il diritto di convenire in giudizio il COMPRATORE, anche al fine di ottenere provvedimenti provvisori o conservativi o, comunque, di natura cautelare, dinanzi all'Autorità giudiziaria competente del paese dove il COMPRATORE ha la sua sede d'affari.

## **11. MISCELLANEA**

**11.1** Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono l'unico accordo raggiunto dalle Parti in merito alla vendita dei PRODOTTI e non potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso scritto delle Parti.

**11.2** Qualora una o più clausole delle presenti condizioni generali di vendita divengano invalide o inefficaci, in tutto o in parte, tutte le altre pattuizioni continueranno a rimanere in vigore; le Parti, secondo buona fede, dovranno modificare le presenti condizioni generali di vendita in modo tale che continuino a prodursi e ad essere conservati, nella misura più ampia consentita dalla legge, gli effetti, di natura sia giuridica sia economica, derivanti dalle clausole divenute invalide o inefficaci.

**11.3** Il testo in lingua inglese delle presenti condizioni generali di vendita, anche se redatte in più lingue, sarà considerato l'unico testo autentico ai fini della loro interpretazione.

**11.4** Il VENDITORE avrà la facoltà di riprodurre le presenti condizioni generali di vendita sulle fatture e/o sui documenti di trasporto relativi ai PRODOTTI.

**11.5** Qualora il VENDITORE ometta di esercitare un diritto come sopra previsto, non ne conseguirà alcuna rinuncia o decadenza rispetto ad alcun diritto dello stesso VENDITORE.